

## UN ANTECEDENTE STORICO DELL'INQUISIZIONE SPAGNOLA: IL MODELLO SICILIANO

Valeria La Motta<sup>1</sup>  
Università degli Studi di Palermo

**Resumen:** A partire da una analisi incrociata della normativa fridericiana in materia di eresia e della documentazione riguardante l'Inquisizione medievale in Sicilia, si propone l'ipotesi per cui il caso siciliano rappresenta il modello cui si ispira Ferdinando nel progettare l'Inquisizione spagnola. Il modello siciliano sembra essere, infatti, il referente di Ferdinando al momento della crisi diplomatica con Sisto IV.

**Palabras clave:** Inquisizione, Sicilia, Federico II, Ferdinando il Cattolico.

**Abstract:** Cross-analysis between the legislation of the Emperor Frederick Hohenstaufen concerning heresy and documentation of the medieval Inquisition in Sicily leads to the hypothesis that the Sicilian case represents the model which inspired King Ferdinand in designing the Spanish Inquisition. The Sicilian model seems to be the one that

---

<sup>1</sup> lamottavaleria@gmail.com.

Ferdinand keeps in mind at the time of the diplomatic crisis with Sixtus IV.

**Keywords:** Inquisition, Sicily, Frederick II, Ferdinand the Catholic.

## 1.- Introduzione

Nel panorama delle istituzioni politiche e giuridiche d'età moderna, l'Inquisizione spagnola è senza dubbio l'istituzione più dibattuta. Dalle monumentali opere di Antonio Llorente, Henry Charles Lea e Joaquín Pérez Villanueva, agli studi sui singoli tribunali distrettuali di Jean-Pierre Dedieu e Ricardo García Carcel, passando per gli studi di José Antonio Escudero e José Martínez Millán, la storiografia sul tema si è sviluppata su diversi e complementari filoni, senza conoscere momenti di crisi<sup>2</sup>. Tuttavia, ciò non significa che si sia raggiunta una conoscenza completa di tutte le fasi della storia di questa complessa istituzione.

Recentemente, la commemorazione della guerra d'indipendenza (1808-1813) e delle *Cortes* di Cadice (1812) ha stimolato la ripresa delle ricerche sull'abolizione dell'Inquisizione, le cui vicende si legano irrimediabilmente a questioni d'interesse nazionale, quali la crisi dell'antico regime, i primi passi del costituzionalismo e il preludio

---

<sup>2</sup>Cito solo alcuni autori: LEA, H.C., *A History of the Inquisition of Spain*. New York, 1906-1907; ESCANDELL BONET, B., PÉREZ VILLANUEVA, J., *Historia de la Inquisición en España y América*. Madrid, 1984-2000; GARCÍA CÁRCCEL, R., *Orígenes de la Inquisición Española. El tribunal de Valencia 1478-1530*. Barcellona, 1976; DEDIEU, J.-P., *L'administration de la foi. L'Inquisition de Tolède (XVI-XVIII)*. Madrid, 1989; ESCUDERO, J.A., *Perfiles jurídicos de la Inquisición española*. Madrid, 1989; MARTÍNEZ MILLÁN, J., *La hacienda de la Inquisición (1478-1700)*. Madrid, 1984; MONTER, W., *Frontiers of heresy. The Spanish Inquisition from the Basque Lands to Sicily*. Cambridge, 1990.

dell'indipendenza delle colonie americane dalla monarchia cattolica. Così, mentre in Spagna María Ángeles Casado ed Emilio La Parra López hanno ricostruito il dibattito sviluppatosi in seno alle *Cortes* attorno l'abolizione o meno del tribunale<sup>3</sup>, in Messico Gabriel Torres Puga ha approfondito il complesso intreccio fra le istanze abolizioniste, la crisi del vicereame e le vicende dell'indipendenza nazionale di *Nueva España* (1813-1824)<sup>4</sup>. E in Sicilia, Vittorio Sciuti Russi e Marina Torres Arces hanno spiegato la soppressione del tribunale attraverso i mutamenti della cultura giuridica e politica di matrice illuminista del XVII secolo<sup>5</sup>.

Nello stesso tempo, altri autori hanno sentito l'esigenza di tornare a indagare le origini dell'Inquisizione spagnola o, meglio, su quello che la storiografia iberica definisce *periodo fundacional*, un'espressione che permette di percepire l'istituzione dei tribunali inquisitoriali non come conseguenza immediata della bolla papale del 1478, ma come il risultato di complicate relazioni diplomatiche fra Ferdinando d'Aragona, la sede pontificia e le istituzioni locali<sup>6</sup>. Così, per esempio,

---

<sup>3</sup>ÁNGELES CASADO, M., LA PARRA LÓPEZ, E., *La Inquisición en España. Agonía y abolición*. Madrid, 2013.

<sup>4</sup>TORRES PUGA, G., *Los últimos años de la Inquisición en la Nueva España*. México, 2005.

<sup>5</sup>SCIUTI RUSSI, V., *Inquisizione spagnola e riformismo borbonico fra Sette e Ottocento. Il dibattito europeo sulla soppressione del «terrible monstre»*. Roma, 2009.

<sup>6</sup>MESEGUER FERNÁNDEZ, J., *El periodo fundacional (1478-1517)*, in *Historia de la Inquisición en España y América*, vol. I, pp. 281-404; GARCÍA CÁRCCEL, R., *El período fundacional. Las primeras estructuras del Santo Oficio: el funcionamiento estructural de la Inquisición inicial*, in *Historia de la Inquisición en España*, vol. I, pp. 405-426; CONTRERAS, J., *El período fundacional: el sentido de la coyuntura, la fase conversa y morisca*, in *Historia de la Inquisición en España*, vol. I, pp. 427-433.

Stefania Pastore ha ricostruito il dibattito che precede l’introduzione del tribunale inquisitoriale in Castiglia, e José Ángel Sesma Muñoz ha analizzato la difficile fondazione di tribunali inquisitoriali in Aragona, dove i *fueros* limitavano la capacità d’azione di Ferdinando. Henry Kamen è tornato a studiare la figura di Ferdinando il Cattolico, vero artefice dell’Inquisizione spagnola e fondatore dello stato moderno in Spagna<sup>7</sup>, capace di reprimere il dissenso e assicurarsi il potere mediante abili strategie politiche, come risulta nel caso siciliano, magistralmente ricostruito da Simona Giurato, dove interi casati vengono emarginati dalla dialettica politica a favore di altri più favoriti dalla volontà regia<sup>8</sup>. Fernando Ciaramitaro, infine, insiste nel ruolo strategico del Santo Ufficio nel processo di costruzione “de la cohesión supranacional del imperio hispánico”<sup>9</sup>.

Tuttavia, una domanda costituisce ancora il cruccio della storiografia: chi suggerisce ai re Ferdinando e Isabella l’idea di chiedere a Sisto IV l’autorizzazione a fondare l’Inquisizione in Castiglia<sup>10</sup>? Confuse sono infatti le notizie in merito: Luis de Paramo attribuisce al cardinale Pedro Gonzalo Mendoza e al priore Tomás de Torquemada l’iniziativa di consigliare ai sovrani l’introduzione del tribunale in

---

<sup>7</sup>SESMA MUÑOZ, J.A., *Fernando II y la Inquisición. El establecimiento de los tribunales inquisitoriales en la corona de Aragón (1479-1490)*. Madrid, 2013; PASTORE, S., *Il Vangelo e la spada*. Roma, 2003; KAMEN, H., *Fernando el Católico. Vida y mitos de uno de los fundadores de la España moderna*. Madrid, 2015.

<sup>8</sup>GIURATO, S., *La Sicilia di Ferdinando il Cattolico*. Soveria Mannelli, 2002.

<sup>9</sup>CIARAMITARO, F., “De Fernando el Católico a Felipe II: la Inquisición española en la historia y la historiografía sicilianista (1968-2000)” (en prensa).

<sup>10</sup>“¿Quién o quienes fueron realmente los que aconsejaron a los reyes Católicos introducir la Inquisición, y les instaron a solicitar la bula?”, *vid.* ESCUDERO, J.A., *Estudios sobre la Inquisición*. Madrid, 2005, p. 99.

Castiglia, in quanto unico rimedio al problema dei *falsos conversos*<sup>11</sup>. Antonio Llorente scrive, invece, che fu l'inquisitore siciliano Filippo Barberio a persuadere i re dell'efficacia dello strumento inquisitoriale di fronte al dilagare dei fenomeni eretici. La proposta viene poi sostenuta con forza da Alonso de Hojeda, priore del convento domenicano di Siviglia e da Nicolas Franco, vescovo di Tarbisio<sup>12</sup>. Il coinvolgimento del frate siciliano nel dibattito in Castiglia è condiviso da uno dei maggiori critici di Llorente, Francisco Javier Rodrigo, il quale attribuisce a Barberio e Hojeda l'iniziativa di aver lanciato l'idea, sostenuta solo successivamente dai cardinali Mendoza e Torquemada<sup>13</sup>. Al contrario, secondo lo storico Fidel Fita, Barberio stette poco tempo e non ebbe il tempo materiale di perorare la causa inquisitoriale presso la corte regia: sarebbe pertanto da escludere la sua partecipazione ai

---

<sup>11</sup>“Monitis ergo atque persuasu tanti viri Ferdinandus et Elisabetha, qui Deus cultus atque ecclesiae propaginis magnopere satagebant D. Petrus Gundiasulu a Mendoza [...] eique socium Thomas à Turrecremata [...]. A tanta peste defendere, de S. Inquisitionis Officiu reformando consilium ceperunt, multaue interim egregie gerebant, quibus labentes christianos in religione continebant: quam plurimos apostatas severisimim suppliciis assecerunt”, en PARAMO, L., *De Origine et progressu Offici Sanctae Inquisitionis*. Madrid, 1598, p. 133.

<sup>12</sup>“Este fray Felipe como buen inquisidor procuró persuadir que la religión sacaba grandes ventajas del tribunal de la Inquisición por medio del terror que infundía con sus ejemplares castigos”. LLORENTE, A., *Historia crítica de la Inquisición en España y América*. Madrid, 1870, p. 28.

<sup>13</sup>“El mismo religioso [fray Felipe] y fray Alonso de Hojeda recordaron à los reyes que las circunstancias políticas de Europa habían exigido el establecimiento del Santo Oficio en la mayor parte del las naciones cristianas sin exceptuar la Corona de Aragón, y que no siendo menos graves las circunstancias de sus reinos de Castilla, parecía conveniente establecer dicho tribunal”, en JAVIER RODRIGO, F., *Historia verdadera de la Inquisición*. Madrid, 1877, vol. II, pp. 68-70.

dibattiti che in quegli anni coinvolgevano gli ordini religiosi<sup>14</sup>. Eppure, l'inquisitore siciliano si trovava a corte per chiedere la conferma di un antico privilegio concesso da Federico II di Svevia all'Inquisizione di Sicilia, il cui contenuto non può essere passato inosservato agli occhi di Ferdinando. In Sicilia, infatti, l'Inquisizione era regia fin dai tempi di Federico II.

L'ipotesi che voglio avanzare è che l'Inquisizione siciliana rappresenti il precedente storico cui Ferdinando e Isabella si ispirano nel progettare il loro tribunale<sup>15</sup>. Per dimostrare quest'ipotesi è necessario risalire alla legislazione fridericiana in materia di eresia, per poi passare allo svolgimento dell'ufficio inquisitoriale da parte dell'ordine dei domenicani, fino all'arrivo di Filippo Barberio alla corte di Ferdinando.

Attraverso fonti archivistiche e bibliografiche, edite e inedite, cercherò dunque di presentare il percorso che mi ha portato a formulare questa ipotesi non priva di fondamenti, mettendo in evidenza alcuni elementi peculiari del caso siciliano che saranno poi caratteristici

---

<sup>14</sup>“El Inquisidor, habiendo obtenido en Jerez de la Frontera la confirmación del diploma de Alfonso V, otorgada por el rey D. Fernando, dio consigo en Barcelona siete semanas más tarde, y luego regresó á Sicilia. Los que han imaginado que á sus consejos y persuasión fue debido el pensamiento de crear la nueva Inquisición de los reinos de León y Castilla, olvidan que la bula fundamental de Sixto IV, desafortadamente obtenida, está fechada en 1 de Noviembre de 1478”, *vid.* FITA, F., *Fray Felipe de Barbieri y la Inquisición de Sicilia*, in *Boletín de la Real Academia de Historia*, tomo 19, 1891, pp. 450-452.

<sup>15</sup>L'ipotesi è nata nel corso della ricerca svolta per la mia tesi di dottorato sull'introduzione del tribunale spagnolo in Sicilia: LA MOTTA, V., *L'Inquisizione in Sicilia durante il regno di Ferdinando d'Aragona (1469-1516)*. Messina (Università degli Studi di Messina), 2015.

dell’Inquisizione spagnola. L’analisi si estende al conflitto diplomatico tra Ferdinando e Sisto IV per la “questione aragonese”, i cui risvolti sono interessanti per comprendere non solo la strategia sottesa all’introduzione dei tribunali inquisitoriali in Aragona, ma anche per sciogliere alcuni nodi della storia istituzionale del regno di Sicilia.

## 2. La legislazione contro l’eresia in Sicilia

In Sicilia l’attività di ricerca e repressione dell’eresia risale al 1215 quando, sulla scia del IV concilio lateranense, Federico II promulga dei provvedimenti per frenare la diffusione dei movimenti ereticali. La normativa fridericiana in tema di eresia viene poi inserita nella *Constitutio in Basilica Beati Petri*, l’insieme di leggi emanate il 22 novembre 1220, presso la basilica di San Pietro a Roma, in occasione dell’incoronazione imperiale di Federico da parte di Onorio III.

La *Constitutio* contiene alcune importanti disposizioni destinate a essere estese in tutto l’impero. La prima è quella secondo cui l’eresia va equiparata al *crimen lesae maiestatis*, l’istituto di diritto romano che punisce quanti oltraggiano l’ordine costituito o i suoi rappresentanti. L’equiparazione tra eresia e lesa maestà non è nuova per le monarchie d’Europa, poiché già prevista nella legislazione di Alfonso II d’Aragona, nel 1192, e in quella di Pietro III, nel 1197. Nel caso aragonese però, si tratta di una lesa maestà civile, punita con l’infamia, con l’esclusione dai pubblici uffici, dall’avvocatura e dalla milizia, e con una serie di limitazioni della capacità giuridica (incapacità di concludere un contratto o di esercitare un negozio). Nel 1199, invece, con la bolla *Vergentis*, Innocenzo III definisce l’eresia come *laesa maiestatis aeterna*, in quanto lesiva di una maestà superiore a quella temporale difesa dalle leggi civili. Pertanto, da punire più severamente.

Federico II fa propria la concezione innocenziana di eresia e, nel marzo 1224, di fronte al dilagare dei movimenti ereticali in Lombardia, non esita a promulgare la prima legge che punisce l'eresia con la pena di morte al rogo (*flammis pereat*)<sup>16</sup>. Nel 1235, la misura adottata in Lombardia viene recepita dalle *Constitutiones Regni Siciliae*, dove si dispone che gli eretici devono essere rilasciati vivi al giudizio delle fiamme, di fronte al popolo (*ut vivi in conspectu populi comburantur, flammis commissi iudicio*)<sup>17</sup>.

Dall'equiparazione tra eresia e lesa maestà deriva il provvedimento sulla confisca dei beni. Nella visione fridericiana della fede, mettere in discussione il credo religioso significa porre in dubbio l'essenza stessa della monarchia, poiché coloro che negano gli articoli della fede cristiana implicitamente non riconoscono l'autorità che i re traggono da Dio. Pertanto, in analogia con quanto previsto per i colpevoli di alto tradimento, gli eretici vengono puniti con l'infamia e con la confisca dei beni<sup>18</sup>. I loro complici o favoreggiatori vengono dichiarati infami *in perpetuo* (cioè loro e i loro figli), con il rischio di essere incarcerati e privati dei loro beni<sup>19</sup>. Persino per le autorità cittadine o feudali che si sono dimostrate negligenti nel difendere l'ortodossia della fede sono previste delle pene: si va da una multa pecuniaria alla perdita dell'ufficio o alla scomunica. La responsabilità della persecuzione dell'eresia cade, dunque, a livello locale, su tutta la

---

<sup>16</sup>*Monumenta Germaniae Historiae*, Legum IV.

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>“Nam sicuti perduellionis crimen personas adimit damnatorum et bona, et damnat post obitum etiam memoriam defunctorum, sic et in predicto crimine quo Patareni notantur per omnia volumus observari”, *ibid.*

<sup>19</sup>“Patarenorum receptatores, credentes et complices et quocumque modo fautores, publicatis bonis omnibus relegandos in perpetuum esse censemus; et ipsorum filii ad honores aliquos nullatenus assumantur, sed infamie perpetue nota laborent”, *ibid.*

comunità. Ma chi ha il compito di indagare sui casi di eresia? Per quanto riguarda l’istruzione della causa di fede bisogna mettere in evidenza una differenza fra il *Regnum Siciliae* e le parti continentali dell’impero di Federico II. In Sicilia l’avvio del processo di fede avviene *ex officio inquisitionis* da parte di ufficiali regi, lasciando ai giudici ecclesiastici la competenza di formulare un giudizio legato esclusivamente all’errore di fede. Una volta avviata l’*inquisitio*, gli ufficiali chiedono l’intervento dei giudici ecclesiastici, i quali, accertata l’eventuale colpevolezza, lasciano nuovamente il campo all’autorità secolare. Se, dunque, nel resto dei regni e domini europei, l’*inquisitio* è di competenza dei vescovi o dei nuovi ordini religiosi, nel *Regnum* spetta a ufficiali regi: “[diligenter investigari volumus] per officiales nostros sicut et alios malefactores inquiri, ac inquisitione notatos, etsi levis suspicionis argumento tangantur, a viris ecclesiasticis et prelatiis examinari iubemus”<sup>20</sup>.

Nel 1233 il sistema viene in parte modificato e la ricerca degli eretici viene affidata congiuntamente a un ufficiale regio e un prelado, ma l’istruzione della causa rimane di competenza di un delegato del sovrano assistito da due vescovi e il processo viene poi sottoposto alla Curia regia<sup>21</sup>. Così, in Sicilia, il *crimen haeresis* è competenza del re e della sua corte di giustizia, mentre in Europa le cose stanno diversamente.

Negli stessi anni, infatti, Gregorio IX affida ai frati predicatori il compito di combattere l’eresia, nominando i priori delle principali provincie d’Europa come *inquisitores hereticaes pravitates*: il 22 novembre 1231 scrive al priore di Friesach, il 27 al priore di Ratisbona,

---

<sup>20</sup>*Constitutiones regni siciliae*, Titulus I, *De hereticis et Patarenis*.

<sup>21</sup>HUILLARD-BRÉHOLLES, J.A., *Historia diplomatice Friderici secundi*. Parigi, 1852-1861, vol. IV, p. 435.

il 20 aprile 1232 al priore di Francia, il 22 a quello di Provenza e così via fino al 26 maggio 1232, con la nomina dell'arcivescovo di Tarragona, Esparrago de Barca, a *inquisitor hereticae pravitatis* della corona d'Aragona<sup>22</sup>.

L'ordine domenicano gode di un reticolo di conventi distribuiti territorialmente sui quali il papato può facilmente appoggiarsi per assicurarsi la competenza in materia di reati di fede. Per assumere il monopolio dell'Inquisizione in Sicilia, i domenicani dovranno aspettare la morte di Federico II, nel 1250. Non a caso, il primo inquisitore di Sicilia è nominato nel 1252 ed è Bartolomeo Varello, frate domenicano di Lentini. Nei secoli successivi, l'Inquisizione siciliana sembra essere esercitata da inquisitori domenicani, così come nelle altre parti d'Europa, seppur con qualche differenza.

### **3.- La Memoria degl'Inquisitori di Sicilia**

A causa dell'assenza di documentazione, non è di fatto possibile ricostruire l'attività dell'Inquisizione in Sicilia durante il medioevo. Tuttavia, alcune fonti manoscritte e bibliografiche forniscono preziose informazioni sull'esercizio del Santo Ufficio prima della fondazione del tribunale spagnolo. Secondo Luis de Paramo, l'avvio dell'Inquisizione pontificia nell'isola risale al 1309, quando viene nominato inquisitore il domenicano Matteo de Ponziano. Paramo, però, precisa che l'istituto

---

<sup>22</sup>Per le bolle papali inviate ai priori in Germania, Austria e Francia, *vid.* RIST, R., *The Papacy and Crusading in Europe, 1198-1245*. London-New York, 2009. La nomina a Esparrago de Barca a Tarragona è conservata in Archivo Histórico Nacional (d'ora in poi AHN), *Inquisición* (d'ora in poi *Inq.*), libro (d'ora in poi l.) 123, f. 547.

inquisitoriale era esistente già nel 1215, seppur in forma diversa<sup>23</sup>. Anche Antonio Franchina riferisce che, a partire dal 1300, l'istituto appartiene ai domenicani, la cui sede si trova presso il convento di San Domenico a Palermo. E così funziona fino al 1487, con l'arrivo dell'inquisitore spagnolo Antonio Peña<sup>24</sup>.

Ma chi svolge l'ufficio in quegli anni? Una delle fonti più interessanti a riguardo è la *Memoria degl'Inquisitori di Sicilia*, di Michele Schiavo, dove si trovano in ordine cronologico i nominativi degli inquisitori, dal 1252 al 1750<sup>25</sup>. Schiavo raccoglie e compara le notizie contenute in prestigiose opere, quali il *De origine et progressu Offici Sanctae Inquisitionis*, di Luis de Paramo, il *Sacrum Teatrum Dominicanum* e i *Monumenta Dominicana*, di Vincenzo Maria Fontana, e le *Notitiae Siciliensium ecclesiarum*, dell'abate Rocco Pirri, fornendo così un catalogo degli inquisitori completo di nomi, date e riferimenti biografici. Il lavoro di Schiavo costituisce, dunque, la fonte più idonea per avanzare alcune osservazioni in merito allo svolgimento dell'ufficio inquisitoriale in Sicilia durante il medioevo.

Per una migliore analisi prendo qui in esame solo gli inquisitori che si susseguono dal 1252 al 1500. La scelta del 1500 come data limite è motivata dal fatto che in quell'anno i nuovi inquisitori, Giovanni

---

<sup>23</sup>“Sed tamen multo antea in eo regno fuisse certum est cum Ioannes XXII quae incipit cum Matheus de Pontiano ordinis predicatoris”, in PARAMO, *De Origine et progressu*, p. 196.

<sup>24</sup>FRANCHINA, A., *Breve rapporto del tribunale della ss. Inquisizione di Sicilia*. Palermo, 1744, pp.14-15.

<sup>25</sup>SCHIAVO, M., *Del tribunale della Santissima Inquisizione in Sicilia. Origine di detto tribunale con memoria degl'inquisitori*, Biblioteca Comunale di Palermo (d'ora in poi BCPa), manoscritto (d'ora in poi ms.) ai segni Qq D 47, ff. 147-159.

Sgalambro e Rinaldo Montoro, inaugurano a Palermo l'attività della nuova inquisizione di rito spagnolo.

Secondo quanto risulta dall'elenco di Schiavo, dal 1252 al 1500, in Sicilia si alternano cinquantadue inquisitori, tra vicari, sostituti e subdelegati. In prevalenza sono tutti siciliani, tranne il calabrese Domenico di Ferrario, nominato nel 1335. Sono inoltre quasi tutti appartenenti all'ordine domenicano, salvo i francescani Guglielmo di Marcello, nel 1304, e Giovanni Giacomo di Spelle, nel 1347. Alcuni hanno il titolo di inquisitori generali di Sicilia (Bartolomeo dell'Aquila, nel 1258, Simone del Pozzo, nel 1371, Niccoló Mismo, nel 1378, Giuliano da Mileto, nel 1392, Antonio Maniaci, nel 1446, Giovanni Bertolono, nel 1480), mentre altri hanno giurisdizione solo su alcune città o su uno dei tre valli in cui è divisa l'isola (Benedetto di Perino è inquisitore a Polizzi, nel 1425, gli succede Andrea d'Oddo, nel 1457; Bartolomeo Colobra è inquisitore per il Val Demone, nel 1460; Giovanni Gatto a Messina, nel 1462). Altri ancora sono inviati dal papa come inquisitori legati per risolvere specifiche questioni, come Guglielmo di Marcello, inviato da Clemente V per perseguire i templari di Sicilia, nel 1309, o Simone del Pozzo, nominato, nel 1369, da Urbano V per controllare la quantità di sinagoghe nell'isola. Domenico dello Pardo e Leonardo di Napoli sono invece *Inquisitores citra et ultra pharum*, con giurisdizione, dunque, sull'isola e sulla parte continentale del regno.

Nei percorsi individuali emerge con chiarezza la connessione tra l'incarico di inquisitore e la nomina a vescovo: molti inquisitori, infatti, vengono successivamente promossi alla carica vescovile a Patti, Cefalù e Mazara. Così, ad esempio, Bartolomeo Varello (inquisitore nel 1252, vescovo di Patti nel 1282), Domenico di Ferrario Abbello (inquisitore nel 1335, poi vescovo di Mazara, poi ancora di Barcellona in Spagna), Matteo di Catania (inquisitore nel 1397, vescovo di Patti nel 1415),

Gaetano Mileto (inquisitore nel 1392, vescovo di Cefalù nel 1398), Antonio Pontecorona (inquisitore nel 1416, vescovo di Cefalù nel 1445), Giovanni Gatto (inquisitore nel 1462, vescovo di Cefalù nel 1484). Probabilmente, l’essere inquisitore aumenta le possibilità di essere nominato vescovo e, con il passare del tempo, si creano le condizioni perché alcune sedi vescovili siano privilegiate rispetto ad altre.

Ma ciò che più emerge della *Memoria de li Inquisitori* è che, a partire dai primi anni del XV secolo, gli inquisitori sono nominati dal re: Antonio Pontecorona è eletto “per lettera reale” da Alfonso il Magnanimo il 31 marzo 1416 e, allo stesso modo, Giuliano Pontecorona e Benedetto di Perino nel 1425, Matteo da Malta nel 1433, Enrico Lugardo nel 1450 e Filippo Barberio nel 1480. Come si spiega questa improvvisa ingerenza regia nella gestione di un ufficio che, fin dalla morte di Federico II, è prettamente ecclesiastico?

Per chiarire il complesso nodo che lega i rapporti fra re, papa e Inquisizione in Sicilia bisogna necessariamente riferirsi all’istituto che più caratterizza la storia istituzionale del regno, distinguendola nettamente da qualsiasi altra monarchia territoriale medievale: la Legazia apostolica.

#### **4. La Legazia apostolica di Sicilia**

Con la bolla *Quia prudentiam tuam* del 5 luglio del 1098, Urbano II concede a Ruggero d’Altavilla dei privilegi per aver conquistato l’isola con il *vexillum Sancti Petri*, dopo un’epica lotta contro i

musulmani<sup>26</sup>. Il papa si impegna a non inviare nessun legato apostolico in Sicilia senza il consenso del conte normanno, il quale, da questo momento in poi, gode dell'onore e dell'onere di vigilare sulla cristianità dell'isola come *legato ex latere* del Papa, scegliendo personalmente i vescovi e gli abati dell'isola<sup>27</sup>. Il privilegio vale per Ruggero e i suoi figli fino all'ultimo successore legittimo. La concessione viene riconfermata da Pasquale II nel 1117 a favore di Ruggero II e, alla fine del XII secolo, riportata nel *De Rebus Gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis Fratris*, del monaco benedettino Goffredo Malaterra, il quale la interpreta come l'atto di nomina del re di Sicilia come *legato a latere* del papa e, conseguentemente, come l'atto di nascita di un nuovo istituto, la Legazia apostolica, altrimenti detta "Regia monarchia" o "Monarchia sicula". La Legazia si converte così in uno degli istituti più caratteristici del diritto pubblico del *Regnum Siciliae*: uno straordinario privilegio in virtù del quale i re di Sicilia, nel momento stesso in cui accedono al trono, acquisiscono il titolo di *legati a latere* del papa, con la facoltà di esercitare una serie di prerogative *circa sacra*<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup>MALATERRA, G., "De Rebus Gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis Fratris", in PONTIERI, E., *Raccolta degli Scrittori Italiani dal cinquecento al millecinquecento*. Bologna, 1927, vol. 5.1, p. 108.

<sup>27</sup>"Nullum in terra potestatis vestrae, praeter voluntatem aut consilium vestrum, legatum Romanae Ecclesiae statuemus. Per vestram industriam legati vice cohiberi volumus, quando ad vos ex latere nostro miserimus, ad salutem videlicet Ecclesiarum, quae sub vestra potestate existant". *Ibidem*.

<sup>28</sup>Per gli studi sulla legazia apostolica: CRISAFULLI, V., *Studi sull'apostolica sicula legazia*. Palermo, 1850; CATALANO, G., *La regia monarchia di Sicilia*. Palermo 1968; VACCA, S., *La legazia apostolica. Chiesa, potere e società in Sicilia in età medievale e moderna*. Caltanissetta-Roma, 2000; FODALE, S., *L'Apostolica Legazia e altri studi su Stato e Chiesa*, Sicania, Messina, 1991; NAPOLI, M., *La regia monarchia di Sicilia: ponere falcem in alienam*

Nel 1605, il cardinale Cesare Baronio redige una monumentale storia della chiesa, comunemente nota come *Annales ecclesiastici*, nella quale (al capitolo 11) mette in dubbio la legittimità dell'istituto. Secondo Baronio, la bolla prevede soltanto che in Sicilia non possano essere inviati legati pontifici e non che il re di Sicilia goda del potere *circa sacra*. Inoltre, il privilegio è valido solo per Ruggero e i suoi figli legittimi e non per tutti i sovrani di Sicilia. Pertanto, l'uso che i sovrani fanno della bolla è illegittimo. A Baronio risponde l'inquisitore di Sicilia Luis de Paramo, difensore delle prerogative regie nell'isola<sup>29</sup>. Secondo Paramo, la Sicilia non è un feudo, ma un regno ereditario, pertanto il titolo di *legatus natus* attribuito inizialmente solo a Ruggero e i suoi figli viene ereditato da tutti coloro i quali occupano il trono di Sicilia<sup>30</sup>. Senza scendere nel dettaglio di un dibattito che si sviluppa su sottigliezze giuridiche, ciò che in questa sede più risulta interessante della digressione di Baronio sulla Legazia apostolica è l'uso o abuso che di essa fanno i sovrani aragonesi a partire dal XV secolo. Ripercorrendo la storia dell'istituto, Baronio si accorge di una discontinuità nell'uso di questa prerogativa da parte dei monarchi siciliani: la Legazia scompare del tutto nel periodo angioino per poi essere ripresa dal re aragonese Alfonso il Magnanimo (1416-1458). A quest'ultimo si attribuisce la volontà di riunire il complesso di norme, istituti e consuetudini designato con il nome di Regia monarchia. Infatti, proprio a partire dal regno di Alfonso, l'esercizio dell'Inquisizione

---

*messem*. Napoli, 2012 ; D'AVENIA, F., *La Chiesa del re. Monarchia e papato nella Sicilia spagnola (secc. XVI-XVII)*. Roma, 2015.

<sup>29</sup>PARAMO, L., *De monarchia Sicula o apologeticum adversus Baroni*, Biblioteca Nacional de España (d'ora in poi BNE), mss. 1555; DE GUEVARA, B., *Discursos del origen, principio y uso de la Monarquía de Sicilia, desde el Conde Rogerio, por más de quinientos años, hasta el Rey Felipe Tercero*. Valladolid, 1605.

<sup>30</sup>“Sicilia insula non est un feudum, sed regnum hereditarium”, *vid.* PARAMO, *De monarchia Sicula*, p. 81.

nell'isola viene sottoposto all'autorizzazione del sovrano con il provvedimento del 1418, con il quale si vieta agli ufficiali regi l'esecuzione di brevi, bolle e lettere pontificie senza l'autorizzazione regia<sup>31</sup>. Ciò spiega l'improvvisa affluenza di inquisitori nominati dal re nell'elenco degli inquisitori di Michele Schiavo. Sempre in forza di questo provvedimento, nel 1451, l'inquisitore di Sicilia Enrico Lugardi si reca presso la corte regia per chiedere al re l'autorizzazione a esercitare l'ufficio di inquisitore nell'isola e presentare un vecchio privilegio, finora sconosciuto, sull'esercizio dell'Inquisizione in Sicilia.

## 5. Enrico Lugardi e il privilegio di Federico II

Enrico Lugardi, frate domenicano di Palermo, viene eletto inquisitore in Sicilia *citra e ultra pharum*, il 17 agosto 1450, da Alfonso il Magnanimo<sup>32</sup>. Nel 1451, l'inquisitore chiede al re aragonese la conferma di un antico privilegio concesso da Federico II agli inquisitori di Sicilia nel 1224. Qual è il contenuto del privilegio? L'atto fridericiano si apre con l'elogio dell'impareggiabile attività degli inquisitori in tutti i domini dell'impero e, in particolare, nel regno di Sicilia, dove l'eresia si è diffusa e radicata in entrambi i lati del faro. Talmente importante è il loro ruolo che il sovrano li autorizza a

---

<sup>31</sup>NAPOLI, *La regia monarchia di Sicilia*, p. 73.

<sup>32</sup>“Domenicano eletto inquisitore dal re Alfonso a 17 agosto 1450 in Palermo a 17 gennaio egli ottenne la conferma del privilegio concesso da Federico imperatore al Tribunale della Inquisizione di Sicilia. Dopo aver sostenuto con molto decoro e profitto questa carica morì nel 1451”, in SCHIAVO, *Del Tribunale della Santissima Inquisizione*, f. 152v.

esercitare l’ufficio sulle sue terre, promettendo ausilio, consiglio e sicurezza<sup>33</sup>. A questo punto, Federico introduce una novità.

Fino a quel momento, spiega l’imperatore, tutte le somme derivanti dalla confisca dei beni degli eretici confluivano nelle casse regie<sup>34</sup>. Gli inquisitori non beneficiavano di alcuna parte dei beni confiscati agli eretici, restando così senza la giusta ricompensa per il lavoro espletato con tanto merito<sup>35</sup>. Tuttavia, l’ufficio dell’Inquisizione è un compito faticoso, che non solo richiede attenzione, dedizione e cura, ma anche ingenti spese (*cum vario se exponant discrimini tam periculorum quam etiam laborum et expensarum*)<sup>36</sup>. Eppure esso non è ricompensato come merita e nessuno dovrebbe pagare di tasca propria i servizi resi alla comunità (*cum nemo teneatur propriis stipendiis militare*)<sup>37</sup>.

---

<sup>33</sup>“Cum igitur fidei orthodoxe negotia sint undique omni penitus prosequenda favore, pro eo quod ex eis salus provenit universorum, ac hominis utriusque, quibusvis nedum contemptis verum etiam neglectis, parumper tendit edificium quodlibet in gehenna, eis propterea vigilantia cura intendentes propensius singulis vestrum, cuiuslibet fulseritis tituli claritate sive officii potestate, nostro tamen imperio et ditioni submissis, maxime in Regio nostro Sicilie citra et ultra farum, nostris presentibus in perpetuum et futuris fidelibus predilectis, sub nostre indignationis fulmine, presenti edicto districtius precipiendo mandamus quatinus inquisitoribus heretice pravitatis ut suum libere officium prosequi et exercere valeant, prout decet, omne quod potestis impendatis auxilium consilium et favorem”, in PARAMO, *De origine et progressu*, p. 199.

<sup>34</sup>“Bona schismaticorum Pactarenorum et a fide apostatantium hereticorum statutis quibusdam fisco communiter applicantur, quibus ipse fiscus gaudet”, *ibid.*

<sup>35</sup>“Nihil de bonis ipsis collatum inquisitoribus prelibatis pro parte eorum merito labores prosequendum”, *ibid.*

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>*Ibid.*

Il privilegio di Federico si muove, dunque, in vista della soluzione del problema del sostegno economico all’ufficio inquisitoriale. L’imperatore prevede saggiamente una tripartizione del gettito derivante dalle confische dei beni degli eretici: un terzo dei beni confiscati è destinato alle casse della corte regia, un terzo alla sede apostolica e il resto agli inquisitori come ricompensa del loro lavoro a servizio della comunità<sup>38</sup>. Proprio per la dedizione, competenza e professionalità degli inquisitori, oltre che per la loro preparazione teorica, l’imperatore decide di affidare loro un grande onere e onore. Gli inquisitori siciliani, d’ora in poi, dovranno indagare non solo su giudei, infedeli e eretici, ovvero le categorie su cui hanno giurisdizione in forza del loro mandato apostolico, ma anche su tutti coloro i quali, con rapporti sessualmente promiscui o con qualsiasi altro comportamento, provochino scandalo e offesa alla religione cattolica<sup>39</sup>. Ai suddetti peccatori, l’imperatore “concede” la pena di morte (*quorum correctionem predictis concedimus per presentes pena tantummodo sanguinis*)<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup>“Et licet hoc opus dei propter spem retributionis eterne esset principalius peragendum, tamen volumus et presenti edicto perenniter statuimus, ut attributa tertia solum parte bonorum huiusmodi fisco et tertia apostolice sedi reservata, alia pars tertia absque obstaculo contradicionis”, *ibid.*

<sup>39</sup>“Quibus etiam propter eorum vigilantem solertiam, vite modestiam, necnon affluentiam litterarum, q[uonia]m nostra interest et ecclesie nobis jura permittunt, committimus inquirere diligentius judeorum excessus atque infidelium aliorum, non solum contra nostram sanctissimam fidem existentes, ad quos teneatur ex debito delegationis eorum, verum etiam damnatos concubitus eorundem cum persona fideli, ac excessus eosdem qui sunt contra bonos mores et in quibus christianorum religio scandalose videtur offendi”, *ibid.*

<sup>40</sup>*Ibid.*

Il privilegio di Federico non si limita alla previsione di una retribuzione economica, ma concede agli inquisitori una notevole estensione della giurisdizione ai casi non strettamente legati all'errore di fede. L'imperatore prevede anche un obbligo per le comunità giudee di Sicilia: fornire tutti i beni, i mezzi, le persone e gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività inquisitoriale<sup>41</sup>. *Dulcis in fundo*, le comunità di ebrei e infedeli che risiedono nei luoghi da inquisire dovranno erogare annualmente un sussidio economico conforme al numero della popolazione e alla ampiezza della comunità<sup>42</sup>.

Il documento in questione appare sospetto a Vito La Mantia. Lo storico siciliano, comparando la copia conservata presso la Biblioteca comunale di Palermo e quella riportata nelle opere di Luis de Paramo e di Antonio Franchina, si accorge di alcune anomalie. La versione palermitana, un traslato del 1487, da cui nel 1506 fu estratta una copia per gli inquisitori, riporta come data il 1223 e parla di *Sicilia citra et ultra pharum*, esattamente come nella copia conservata presso l'Archivo Histórico Nacional di Madrid. Mentre la versione riportata da Paramo reca come data il 1224 e si riferisce esclusivamente alla *Sicilia*

---

<sup>41</sup>“Mandantes pretereā prefatis infidelibus et Hebreis, sub nostre indignationis jactura, quatinus inquisitoribus superdictis et sociis eorundem, totiens quotiens fuerint in prosecutione ipsius inquisitionis officii et ipsos transire contigerit per eosdem, de omnibus necessariis personarum et animalium de propriis provideant pariter”, *ibid.*

<sup>42</sup>“Disponant semel tantum in anno providentes eisdem de aliquo subsidio competentis iuxta qualitatem et quantitatem degentium personarum in locis per que transitum fecerint inquirentes”, *ibid.* Sugli ebrei siciliani, *vid.* RENDA, F., *La fine dei giudaismo siciliano. Ebrei, marrani e Inquisizione spagnola prima durante e dopo la cacciata del 1492*. Palermo, 1993; SCANDALIATO, A., MULÈ, N., *La Sinagoga e il bagno rituale degli ebrei di Siracusa*. Firenze, 2002; ZELDES, N., “*The former Jews of this Kingdom*”. *Sicilian Converts after the expulsion, 1492-1516*. Leiden-Boston, 2003.

*citra pharum*. Forse una correzione di Paramo? La Mantia aggiunge che non può definirsi “provvedimento speciale per la Sicilia” o “privilegio” una disposizione che si riferisce a tutto il territorio *citra et ultra pharum* e non solo alla Sicilia<sup>43</sup>. Curiosa, inoltre, la sua totale assenza dalle compilazioni legislative del tempo, come i *Monumenta Germaniae Historiae* e gli *Annali ecclesiastici*. La Mantia non avanza ipotesi al riguardo, mentre Henry Charles Lea sostiene che lo stesso inquisitore Lugardi produsse il falso documento, al fine di rivitalizzare l'istituto inquisitoriale in Sicilia<sup>44</sup>.

Autentico o meno, il privilegio viene confermato da re Alfonso nel 1451 e fissa alcuni punti fondamentali dello svolgimento dell'attività inquisitoriale in Sicilia:

- L'esercizio dell'ufficio inquisitoriale è affidato ai frati dell'ordine dei predicatori, ma subordinato all'approvazione regia.

- La tipologia di reati da perseguire non si limita all'errore di fede, ma si estende a tutte le forme di comportamento che offendono la morale cristiana, come, ad esempio, la condotta sessuale o il dissenso politico.

- La tripartizione dei beni confiscati avviene secondo un criterio del tutto originale che permette l'autofinanziamento del tribunale inquisitoriale, favorendo allo stesso tempo la corte regia.

---

<sup>43</sup>LA MANTIA, *Origine e vicende*, p. 14.

<sup>44</sup>“An effort to galvanize it, however, was in 1451, by the Inquisidor Fra Enrico Lugardi, who produced a fictitious degree, purporting to have been issued in 1224 by the empereror Frederic II”, in LEA, *The Inquisition in the Spanish dependencies*, p. 1.

- La pena da applicare ai condannati di eresia è il rogo al cospetto della comunità.

- Il Santo Ufficio deve essere sostenuto economicamente dagli stessi ebrei, i quali dovranno pagare annualmente un contributo.

- L'Inquisizione di Sicilia si configura così come un tribunale speciale nel panorama dei tribunali inquisitoriali, perché titolare di un privilegio concesso dall'imperatore in persona e con delle caratteristiche proprie, fra le quali la nomina regia dei suoi giudici, la subordinazione all'approvazione regia alla sua attività e l'estensione della sua giurisdizione a tutti i comportamenti che offendono la chiesa e il sovrano.

## **6.- Filippo Barberio e la conferma del privilegio da parte di Isabella e Ferdinando**

Nel 1477, lo stesso privilegio fridericiano che Enrico Lugardi aveva presentato al re Alfonso per riceverne la conferma, viene portato da Filippo Barberio al cospetto dei sovrani Isabella e Ferdinando. Frate domenicano originario di Noto (Sicilia), Filippo Barberio (Barbieri o de Barberiis) è autore di opere di carattere storico, come il *Virorum illustrium cronica*, dove raccoglie le biografie degli uomini illustri a partire dalla creazione del mondo fino al 1469, anno del matrimonio tra Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, di cui tesse le più alte lodi; ma anche di trattati filosofici, quali il *De immortalitate animarum* e il *De divina providentia et hominum praedestinatione*. Partecipa alla politica del suo tempo, risiede per due volte presso la corte del re Mattia Corvino, in Ungheria, poi al convento fiorentino di Santa Maria Novella e, quindi, poco dopo, alla corte aragonese di Napoli. Nel 1475, viene delegato all'esercizio del Santo Ufficio da Salvo Cassetta, illustre

consigliere di Sisto IV. Tuttavia, secondo alcune fonti, avrebbe ricoperto la carica di inquisitore già nel 1462, per risolvere il caso di alcune streghe provenienti dalla Calabria<sup>45</sup>. Di tale episodio, tuttavia, non è stata rinvenuta alcuna documentazione.

Nel 1477, Filippo Barberio si reca personalmente dai sovrani per chiedere la conferma del privilegio fridericiano. Il 2 settembre 1477 ottiene l'atto di conferma per le città della camera reginale da parte della regina, mentre, un mese dopo, il 18 ottobre 1477, ottiene la conferma da parte di Ferdinando<sup>46</sup>. Seppur ritenuti identici<sup>47</sup>, i due testi presentano una differenza sostanziale ai fini della comprensione delle successive relazioni tra corte aragonese e papato. In entrambi i documenti si dichiara che il venerabile frate siracusano Filippo Barberio, inquisitore generale della Sicilia *ultra pharum* e delle isole adiacenti, fedele oratore e confessore reale, si è presentato presso la corte per chiedere la conferma di un privilegio del defunto imperatore Federico in difesa dell'ortodossia della fede<sup>48</sup>. I due sovrani lodano la

---

<sup>45</sup>“Filippo Barberio, Noto, Domenicano, eletto Inquisitore dal re Ferdinando a 12 febbraio 1481 per l'isola di Malta e Sicilia [...]. Ma si ritrova più antico il suo ufficio di Inquisitore poiché venute nel 1465 alcune streghe di Calabria in Sicilia furono dal Barberio castigate come Inquisitore. Nel 1475 si ritrova eletto come successore Salvo Cassetta a 20 febbraio”, in SCHIAVO, *Del tribunale della Santissima Inquisizione*, f. 150r.

<sup>46</sup>Entrambi i documenti sono editi in PARAMO, *De origine et progressu*, p. 199; LLORCA, B., *Bulario pontificio de la Inquisición española en su periodo constitucional (1478-1525)*. Roma, 1949, p. 81.

<sup>47</sup>LLORCA, *Bulario*, p. 81.

<sup>48</sup>“Per venerabilem fratrem Phylippum de Barberiis nostrae fidelissimae civitatis Siracusanae, ordinis Predicatorum, sacrae Theologiae professorem et inquisitorem generalem hereticae pravitatis in regno Sicilie ultra pharum et aliis adiacentibus insulis, fidelem oratorem ac confessorem nostrum dilectum,

sua iniziativa, gli permettono di esercitare il Santo Ufficio secondo l’uso dei suoi predecessori<sup>49</sup> e invitano i rappresentanti delle istituzioni politiche e giuridiche dell’isola a favorirne il lavoro, se non vogliono sfidare la loro ira<sup>50</sup>. La regina Isabella si rivolge agli ufficiali e rappresentanti presenti e futuri delle città della Camera reginale<sup>51</sup>, mentre Ferdinando si rivolge a tutte le istituzioni del regno di Sicilia<sup>52</sup>.

---

fuit nobis reverenter presentatum transumptum cuiusdam privilegii imperialis bonae memoriae imperatoris Frederici”, *ibid.*

<sup>49</sup>“Approbamus, laudamus acceptamus et confirmamus, nostre confirmationis et approbationis munime roboramus et ratificamus”, *ibid.*

<sup>50</sup>“Mandantes per has easdem magnifico gubernatori eiusque locum tenenti, iudicibus magne curie, magistro secreto, thesaurario generali ceteris officiali nostre reginalis Sicilie Camere et eorum cuilibet presentibus et futuris sub nostre ire et indignationis incurso atque dignitatis et officiorum privatione et ammissione, quatenus forma dicti privilegii et presentis nostre confirmationis per eos et ipsorum quem libet diligiter attenda, illam observent et observare faciant per quoscumque sicut superius continetur, et contrarium non faciant nec contraveniri permittant aliqua ratione seu causa, pro quanto gratiam nostram caram habent iramque et indignationem nostram cupiunt evitare”, *ibid.*

<sup>51</sup>“Magnifico gubernatori eiusque locumtenenti, Iudicibus magne curie, Magistro Rationali, Magistro Secreto, Thesaurario generali ceterisque officialibus nostre Reginalis Sicilie camere, et eorum cuilibet presentibus et futuris”, *ibid.* La Camera Reginale era formata dai territori delle città di Paternò, Mineo, Vizzini, Castiglione di Sicilia, Francavilla di Sicilia, Siracusa, Lentini, Avola, il borgo messinese di Santo Stefano di Briga e l’isola di Pantelleria.

<sup>52</sup>“Spectabilibus et magnificis dilectis consiliariis nostris in eodem Sicilie Regno aliisque adiacentibus insulis, viceregi vel viceregibus, Magistro Justitiario eiusque locumtenenti, Iudicibus magne curie, Thesaurario et conservatori nostri patrimonii, ceterisque universis et singulis officialibus nostris in prefato Regno constitutis, dictorum officialium locumtenentibus et cuilibet eorum presentibus et futuris”, in LLORCA, *Bulario*, p. 81.

Nell’atto emesso dalla regina Isabella, però, c’è una sostanziale aggiunta:

*“Non solum presens privilegium, verum etiam cunctas bullas summorum pontificum et imperatorum et regum privilegia dicto inquisitionis officio indulta vel ad dictum inquisitionis officium directe vel indirecte quomodolibet spectantia et concernentia presenti statuto approbamus et confirmamus et ad unguem observari in nostra Reginali Sicilie camera precipimus”<sup>53</sup>.*

Con queste parole Isabella dà esecuzione a tutte le bolle papali finora bloccate dal provvedimento del 1416 di Alfonso il Magnanimo. Quali siano le bolle finora rimaste sospese è una questione ancora da approfondire, ma il fatto che Ferdinando, a differenza della moglie, continui a non volerle autorizzare la dice lunga sulla sua posizione nei confronti del papato. In ogni caso, si può concludere che il primo inquisitore nominato dai re cattolici è Filippo Barberio, al quale viene concessa la giurisdizione inquisitoriale su tutta l’isola secondo l’uso dei suoi predecessori. Negli stessi mesi in cui Filippo Barberio si trova presso la corte regia, i due sovrani chiedono a Sisto IV l’autorizzazione a nominare inquisitori di fede in Castiglia.

Nel mese di novembre 1478, Sisto IV autorizza Ferdinando e Isabella a scegliere e nominare, in ogni città in cui ce ne fosse bisogno, due o tre vescovi o presbiteri, esperti in teologia o diritto, maggiori di quarant’anni e di buona fama, di coscienza retta e vita impeccabile, non necessariamente legati a uno specifico ordine religioso, che

---

<sup>53</sup>*Ibid.*

inquisiscano i *falsos conversos* nei loro regni e domini<sup>54</sup>. L'Inquisizione non è ancora corredata di quei tratti caratteristici per i quali viene definita “moderna”: manca la struttura piramidale, manca il carattere permanente, manca l'inquisitore generale e mancano i tribunali distrettuali<sup>55</sup>. Probabilmente, non c'è neanche l'intenzione o la consapevolezza da parte del papa di autorizzare la formazione di un'istituzione completamente nuova. I due sovrani sembrano semplicemente rispolverare una vecchia istituzione ecclesiastica, già conosciuta e operante in Aragona, senza modificarla nella sua essenza, ma apportando delle migliorie sostanziali: gli inquisitori sono scelti e nominati dal re e sono svincolati dagli ordini religiosi. La nuova inquisizione è pertanto un'istituzione regia e non più ecclesiastica.

Purtroppo non si conserva la richiesta originale dei due sovrani a Sisto IV, la quale probabilmente avrebbe potuto dare qualche informazione in più al riguardo, certamente però non sembra casuale che da lì a poco si scateni una feroce crisi diplomatica tra Ferdinando e il papa attorno la subordinazione della nomina inquisitoriale al re, così come avveniva già in Sicilia.

---

<sup>54</sup>“Volumus et vobis concedimus quod trae episcopi [...] quod in singulis civitatibus et diocesibus regnorum predictorum iuxta locorum exigentiam duxeritis eligendos pro tempore aut saltem duo ex eis, huiusmodi criminum reos et receptatores eorum, eiusdem prosrus iurisdictionem, proprietate et autoritate fungantur, quibus funguntur, de iure vel consuetudine locorum Ordinarii et heretice pravitatis inquisitores”, *ibid.*, p. 52.

<sup>55</sup>SESMA MUÑOZ, *Fernando II y la Inquisición*, p. 25.

## 7. La questione aragonese

All'ascesa di Ferdinando al trono aragonese, nel 1479, la posizione che la monarchia occupa in seno alla realtà politica della corona d'Aragona è incomparabile con quella di Castiglia<sup>56</sup>. Il re divide l'autorità e la capacità esecutiva con le *Cortes*, le assemblee presenti in ciascuno dei regni della corona, composte dai rappresentanti della nobiltà, delle città e del clero del regno aragonese, del principato di Catalogna e del regno di Valencia<sup>57</sup>. Le *Cortes* aragonesi sono delle istituzioni antiche, rette da gruppi nobiliari forti, che approvano l'apporto delle tasse in cambio di richieste particolari e privilegi, i cosiddetti *fueros*. In questa maniera, gestiscono l'economia e garantiscono la stabilità politica interna. Il potere monarchico, dunque, in questi territori, è limitato da privilegi e libertà, *fueros y libertades*, saldamente protetti dai singoli regni<sup>58</sup>.

Nel 1479, il re inizia un lungo viaggio per i regni della corona: nel mese di giugno si trova a Zaragoza, a fine agosto si reca a Barcellona, dopo prosegue per Valencia. La situazione politica, sociale ed economica nei tre regni è abbastanza grave: bancarotta, conflitti interni alle istituzioni governative delle città, rivolte nelle campagne e *luchas de bandos*. Con una concezione della monarchia come quella

---

<sup>56</sup>Si presentano qui gli aspetti salienti della strategia politica di Ferdinando in Aragona e conseguente la crisi diplomatica con Sisto IV il cui approfondimento è presente nella mia tesi di dottorato, *vid.* LA MOTTA, *L'Inquisizione in Sicilia durante il regno di Ferdinando d'Aragona*.

<sup>57</sup>MARTÍNEZ RUÍZ, E., GIMÈNEZ, E., ARMILLAS, J.A., MAQUEDA, C., *La España moderna*. Madrid, 1992, p. 53.

<sup>58</sup>Per il tema delle istituzioni aragonesi: MORALES ARRIZABALAGA, J., *Fueros y libertades del reino de Aragón. De su formación medieval a la crisis preconstitucional (1076-1800)*. Zaragoza, 2007, pp. 76-89; BELENGUER CEBRIÀ, E., *Historia de la Corona de Aragón*. Barcelona, 2007.

che aveva stabilito in Castiglia, Ferdinando non può non ritenere che i mali dei regni d'Aragona fossero dovuti alla scarsa presenza di un potere centrale. È necessario pertanto ottenere un peso maggiore nella dialettica politica con le *Cortes* aragonesi, senza però rompere con la forza una dinamica istituzionale consolidata, ma cercando una formula per penetrare nel sistema, per adattarlo e dirigerlo dall'interno. L'introduzione di una nuova inquisizione in Aragona risponde a questa esigenza, come hanno già sostenuto molti storici<sup>59</sup>. Del resto, il tribunale inquisitoriale è lo strumento più efficace per l'attuazione del progetto politico di Isabella e Ferdinando: *un rey, una fe, una ley*. Tuttavia, in Aragona l'Inquisizione era stata introdotta già il 26 maggio 1232, quando Gregorio IX aveva nominato il priore dell'ordine dei domenicani, l'arcivescovo di Tarragona Esparrago de Barca, come *inquisitor hereticae pravitatis* in Aragona. Da quel momento, l'ufficio era prerogativa dell'ordine domenicano.

Nonostante ciò, Ferdinando decide di chiedere a Sisto IV una nuova autorizzazione a nominare degli inquisitori per i regni e i domini della corona. Ciò che serve a Ferdinando è, infatti, un'inquisizione esercitata da ministri regi dipendenti dalla corona, con una giurisdizione che non si limita solo all'eresia in se e per sé, ma si estenda anche a comportamenti ritenuti lesivi o offensivi nei confronti della comunità.

---

<sup>59</sup>“L'Inquisizione è stata per il Re Cattolico, la migliore arma contro i *fueros*, cioè l'agente più efficace dell'assolutismo”, in BENNASSAR, B., *Per lo Stato, contro lo Stato*, in *Storia dell'Inquisizione spagnola*, p. 327; PYERE, D., *L'Inquisizione o politica della presenza*, in *Storia dell'Inquisizione spagnola*, pp. 41-67; ANATRA, B., *Istituzioni e società in Sardegna e nella Corona d'Aragona (secc. XIV-XVII)*. Cagliari, 1997, p. 141; SESMA MUÑOZ, *Fernando II y la Inquisición*, pp. 25-40.

## 8. La crisi diplomatica tra Ferdinando e Sisto IV

Il 23 maggio 1481 Ferdinando scrive a Gonzalo Bezeta, ambasciatore a Roma, per affidargli un compito delicato: ottenere una bolla papale che conceda al re la facoltà di nominare inquisitori in Aragona<sup>60</sup>.

La volontà del re di introdurre inquisitori di nomina regia deve assolutamente restare segreta. Il monarca sa bene che una richiesta del genere scatenerebbe immediatamente delle polemiche da parte dell'ordine dei frati predicatori per il monopolio dell'ufficio in Aragona. Ecco perché raccomanda a Bezeta di non far trapelare nulla dell'operazione in atto<sup>61</sup>. Solo quando la bolla sarà concessa potrà essere diffusa e pubblicata.

Nel frattempo, il 28 dicembre 1481, Ferdinando e la moglie Isabella mettono in pratica una mossa particolarmente audace: emettono congiuntamente un atto di nomina reale in favore dei frati domenicani Joan Orts e Cristoforo Gualbéz come inquisitori nella sola provincia d'Aragona<sup>62</sup>. I due sovrani si sentono autorizzati a nominare direttamente i due inquisitori in Aragona in forza della bolla papale *Exigit sinceræ devotionis*, del 1 novembre 1478<sup>63</sup>. Ma la concessione

---

<sup>60</sup>DE LA TORRE, A., *Documentos sobre las relaciones internacionales de los reyes católicos*. Barcelona, 1949, vol. I, doc. n. 43, p. 153.

<sup>61</sup>“Vos haréis en el muy secreto y cautamente por manera que no venga a noticia de los Cardenales sobredichos ni del general del Orden de Predicadores, ni de otras algunas personas que destorbo o empacho alguno en ello pudiesen dar o poner”, *ibid.*

<sup>62</sup>*Ibid.*, doc. n. 112, pp. 204-206.

<sup>63</sup>“Decernimus vigore apostolice autorictatis et potestatis nobis in preinsertis apostolici licteris atributa, predictos fratrem Johannem Orts et fratrem Joannem Cristoforum de Gualbez nominare et designare inquisitionis faciendas”, *ibid.*

del 1478 vale solo per la Castiglia e non per l’Aragona e questo Ferdinando lo sa benissimo, altrimenti non avrebbe chiesto all’ambasciatore Gonzalo Bezeta di presentare la petizione al papa. Il re gioca sulla poca chiarezza della bolla di Sisto IV dove si autorizzano i due re a nominare inquisitori “in diversis civitatibus, locis regnorum Yspanyarum, dictioni vestre e in singulis civitatibus et diocesibus regnorum predictorum”<sup>64</sup>. Effettivamente, non è scritto da nessuna parte che la bolla vale solo per la Castiglia, per cui, ora che Ferdinando era re d’Aragona, la bolla poteva essere estesa ai nuovi territori di Valencia, Catalogna, Aragona, Sicilia e Sardegna.

Alla luce di questo complesso gioco, risulta chiara l’ostinata volontà del re di ottenere il monopolio sull’Inquisizione nei regni d’Aragona come strumento di potere regio. In un modo o nell’altro (con una nuova bolla o con l’estensione di quella del 1478), Ferdinando vuole assolutamente avere il controllo sui tribunali aragonesi. Ma Sisto IV intuisce questo gioco e, il 29 gennaio 1482, frena le velleità del monarca con la bolla *Nunca dubitavimus*, nella quale risponde in maniera chiara:

*“Petitioni vero vestre deputationis Inquisitorum in aliis Regnis et Dominiis vestri, ideo non annuimus, quia in illis Inquisitores iuxta Romane Ecclesie consuetudinem per Prelatos Ordinis fratrum Predicatorum iam deputatos habetis”*<sup>65</sup>.

---

<sup>64</sup>LLORCA, *Bulario*, p.51-54.

<sup>65</sup>*Ibid.*, p. 63.

Con poche parole, Sisto IV liquida (o spera di liquidare) una questione che non ha motivo di sorgere: nei regni della corona d'Aragona l'Inquisizione esiste già ed è egregiamente diretta secondo il diritto della chiesa di Roma dagli inquisitori domenicani, pertanto la petizione presentata dall'ambasciatore Gonzalo Bezeta viene rifiutata (*petitioni vestre non annuimus*).

La bolla *Nunca dubitavimus* va letta alla luce di un ulteriore provvedimento pontificio, ovvero quello del 2 febbraio 1482, con cui vengono nominati otto inquisitori in Castiglia, tutti appartenenti all'ordine dei frati predicatori, scelti dal vicario generale di Castiglia, frate Ambrosio de San Cebrian, nominati unicamente dalla santa sede<sup>66</sup>. Nel testo si legge che la decisione è stata presa su richiesta degli stessi sovrani<sup>67</sup>, ma risulta molto difficile credere che Ferdinando sia d'accordo con un provvedimento che, di fatto, sancisce l'introduzione dell'Inquisizione domenicana in Castiglia. Al contrario, la nomina di inquisitori apostolici in Castiglia sembra proprio un'abile mossa del pontefice per evitare la nomina di ulteriori inquisitori regi in quel regno. La tensione fra Ferdinando e Sisto IV tocca il suo culmine il 18 aprile 1482, quando, in seguito alle lamentele sopraggiunte a Roma sull'attività dei nuovi inquisitori a Valencia, il pontefice emette la bolla *Gregis dominici*, quella che Lea definisce come una delle più straordinarie della storia dell'Inquisizione<sup>68</sup>. Per la prima volta il papa interviene in maniera dura, condannando l'attività dell'Inquisizione nei

---

<sup>66</sup>Pedro de Ocana, Pedro Martin, Alfonso de San Cebrian, Juan de Santo Domingo, Juan de Santo Espiritu, Rodrigo de Segarra, Bernardo de Santa Maria e Tomás de Torquemada, *ibid.*, p. 66.

<sup>67</sup>“Fuimos hortati pertenerere prefatos regem et reginam ut, decreto huiusmodi nostro aquiescentes, inquisitoribus et ordinariis prefatis, in eorum executione, que ad eos pertinerent, auxilium prestarent simul et favorem”, *ibid.*, p. 65.

<sup>68</sup>Anche se viene sospesa poco tempo dopo, *vid.* LEA, *Historia de la Inquisición española*, p. 184.

territori della corona d’Aragona: l’ufficio inquisitoriale, scrive chiaramente il papa, si è svolto non per zelo della fede, ma per il desiderio di profitto<sup>69</sup>.

Nella bolla, il papa tocca alcuni dei più dibattuti punti sulla procedura inquisitoriale, come il segreto dei testimoni, la difesa dell’imputato e l’obbligo di azione congiunta tra inquisitori e vescovi ordinari. È curioso che il papa si schieri contro la regola del segreto, dato che questa era già in uso anche presso le inquisizioni medievali. La bolla del 9 marzo 1254, con la quale Innocenzo IV concedeva ampi poteri all’ordine domenicano, stabiliva chiaramente che i nomi dei testimoni e il contenuto delle loro testimonianze dovessero rimanere assolutamente segreti, per evitare il pericolo di ritorsioni o vendette. Lo strano comportamento di Sisto IV, improvvisamente così risoluto nel condannare l’attività inquisitoriale e la regola del segreto, fa pensare che la bolla sia il frutto di una forte pressione da parte di avversari dell’Inquisizione<sup>70</sup>. Purtroppo, chi possano essere questi avversari rimane un quesito senza risposta. Forse influenti politici di origine conversa? O esponenti degli ambienti anti-spagnoli? O avversari del cardinale Rodrigo Borgia, sostenitore e mediatore della causa di Ferdinando presso la corte romana? Comunque sia, la bolla di Sisto IV rappresenta un’inversione di tendenza nella linea “accondiscendente” finora utilizzata. Forse è un tentativo di richiamare gli inquisitori all’applicazione delle leggi canoniche della procedura inquisitoriale e in questa maniera rivendicare la paternità dell’istituto?

---

<sup>69</sup>“Officium inquisitionis heretice pravitatis non zelo fidei et salutis animarum, sed lucri cupiditate ab aliquo tempore citra excerceatur”, in LLORCA, *Bulario*, p. 68.

<sup>70</sup>“Aparece demasiado claro que éste se hallaba bajo la presión de los adversarios de la Inquisición”, *ibid.*, nota 52, p. 69.

Ma gli aspetti interessanti della bolla non finiscono qua. Il papa dispone che nel caso in cui gli imputati ingiustamente perseguiti si rivolgano a Roma, gli inquisitori spagnoli dovranno rimettere il giudizio alla santa sede e inviare l'intero fascicolo processuale<sup>71</sup>. Si tratta di una disposizione importante perché prevede il diritto di appello a Roma da parte dei fedeli contro una sentenza dell'Inquisizione. Nella bolla, tale diritto di appello è giustificato dal ruolo pastorale della chiesa, la quale ha il dovere di guidare e proteggere il gregge del signore (*Gregis dominici*) come esposto in apertura della bolla e in più parti del testo<sup>72</sup>. Sembra che Sisto IV voglia evidenziare la misericordia della chiesa in contrasto con la crudeltà dimostrata dagli inquisitori castigliani. La chiesa, infatti, scrive il papa, non desidera la morte dei peccatori, ma la loro conversione e salvezza<sup>73</sup>. A conferma dell'atteggiamento misericordioso e paterno della chiesa, il papa concede il beneficio dell'assoluzione con pena segreta a tutti gli uomini e donne della corona d'Aragona che confessino spontaneamente i propri errori e peccati al loro confessore o ai vescovi<sup>74</sup>. Un provvedimento che,

---

<sup>71</sup>“Et si contingat a gravaminibus eis illatis, ad sedem apostolica appellari, Ordinarii et Inquisitores prefati appellationibus ipsis deferant reverenter, Ordinarii, vicarii et Officiales et Inquisitores prefati appellationibus ipsis deferant reverenter, dum tamen manifeste frivole non fuerint, et processus per eos habitos ad eiusdem sedis examen remittere et in illis supersedere nullatenus differant”, *ibid.*

<sup>72</sup>“Gregis Dominici nostre custodie, divina disponente clementia, commissi vigilem et sollicitam curam gerentes, pastoris inherendo vestigiis, libenter iuxta officii nostri debitum nostre sollicitudinis partes adhibemus”, *ibid.*, p. 67.

<sup>73</sup>“Nolentes mortem peccatum sed cupientes potius conversionem eorum salutiferam”, *ibid.*

<sup>74</sup>“Ut quorumcumque Regnorum et Principatus predictorum incolarum utriusque sexus ad aliquem ex eis recurrentium confessione diligenter audita pro quibuscumque excessibus, criminibus et peccatis [...] auctoritate nostra in utroque foro penitentiali et contentioso absque abiuratione de absolutione

di fatto, equivale a concedere una amnistia generale che vanifica l’intera attività inquisitoriale: tutti gli aragonesi “in odore di eresia” si sarebbero potuti recare dai propri confessori per ricevere un’assoluzione privata, senza passare dal vaglio dell’Inquisizione. Un vero affronto per Ferdinando, il quale, pochi giorni dopo, non esita a rispondere con una lettera dai toni particolarmente invettivi: “Sua Santità dovrà guardarsi bene dall’emettere altre disposizioni che impediscano la prosecuzione dell’azione inquisitoriale. Gli inquisitori continueranno a operare nei miei domini per il servizio di Dio e della fede cristiana, sotto la mia direzione”<sup>75</sup>. È chiaro che le motivazioni che animano il re non sono di tipo religioso, poiché se così fosse, avrebbe lasciato che in Aragona continuasse a operare la vecchia inquisizione domenicana, senza scatenare una crisi diplomatica di tale portata.

Il monarca è mosso da ragioni politiche: nominare inquisitori significa penetrare nelle questioni *circa sacra* e rafforzare il potere regio contro i *fueros* e i privilegi delle classi nobiliari aragonesi. Purtroppo, però, per nominare inquisitori in Aragona Ferdinando ha necessario bisogno di un’autorizzazione papale.

---

beneficio eisdem recurrentibus providendi eis que penitentiam salutarem et occultam iniungendi, motu, scientia et auctoritate predictis facultatem et potestatem concedimus”, *ibid.*, p. 70.

<sup>75</sup>“Caveat igitur Sanctitas Vestra contra dicti negotii prosecutionem quicquid impedimenti conceder. Opus est in dei servitium et cristiane fidei decus quod inquisitorsheretice pravitatis secundum beneplacitum et voluntatem meam in his regnis et terris meis instituantur, et regio meo favore freti onus Inquisiciónis exerceant”, in DE LA TORRE, *Documentos*, doc. n. 11, p. 216.

## 9. La risoluzione del conflitto: la nuova inquisizione

Dopo mesi di silenzio, la regina Isabella decide di intervenire per cercare di distendere la tensione creatasi tra il marito e il papa, scrivendo a quest’ultimo una lettera purtroppo andata perduta. Si conserva però il breve di risposta di Sisto IV, un documento interessante non solo ai fini dello sviluppo delle relazioni tra la santa sede e i re cattolici in merito all’Inquisizione in Castiglia e Aragona, ma anche ai fini della ricostruzione storica delle vicende legate all’Inquisizione siciliana. In apertura del breve, infatti, dopo aver fatto esplicito riferimento all’incessante impegno della chiesa nella lotta al “pestifero morbo” dei falsi neofiti –un impegno svolto sempre con misericordia e clemenza verso la loro infamia– il papa prosegue citando il caso del regno di Sicilia: nell’isola l’autorità apostolica ha provato a lungo a contrastare la diffusione dell’eresia attraverso vari provvedimenti che però non trovavano applicazione per via di una forte resistenza da parte della normativa regia<sup>76</sup>. Tuttavia, continua il papa, proprio grazie all’intervento della regina Isabella, in Sicilia sono state recentemente eseguite le norme pontificie<sup>77</sup>, cosa che il papa ha particolarmente gradito<sup>78</sup>. Alla luce di questa intesa con la regina, il successore di Pietro si impegna a risolvere per il meglio la questione sull’Inquisizione in Castiglia e Aragona, convocando un consiglio di cardinali e fornire al più presto una soluzione appropriata.

---

<sup>76</sup>“Sed obsistentibus regiis magistratibus, quemadmodum tibi innotescere putamus, omnia preter expectationem nostram impedita sunt; et nullum provisiones nostre, sicut par erat, effectum sortiri potuerunt”, *ibid.*

<sup>77</sup>“Nuncvero perspecta optima ac propensa voluntate tua, gratissimum nobis est quod in illis tuis in vindicanda divinae majestatis offensa tanto studio ac devotione desiderio nostro satisfacias”, *ibid.*

<sup>78</sup>“Nunc vero, perpespecta optima ac propensam voluntate tua, gratissimum nobis est, quod in illis regnis tuis in vindicanda divine Maiestatis offensa tanto studio acdevotione desiderio nostro satisfacias”, *ibid.*

Il 17 ottobre 1483 viene emesso l’atto di nomina di Tomás de Torquemada come *inquisitor hereticae pravitatis Aragonum et Valenciae regni ac Principatu Cataloniae*<sup>79</sup>, titolo che si aggiunge a quello di inquisitore di Castiglia. Torquemada è, infatti, uno degli inquisitori apostolici nominati in Castiglia con la bolla del febbraio 1482, emanata da Sisto IV proprio per ostacolare la formazione di nuovi tribunali con nomina regia. Così, la stessa persona si trova ad avere giurisdizione nell’uno e nell’altro regno. La chiesa, emettendo l’atto di nomina, figura come fonte emanatrice della nuova inquisizione, ma Ferdinando ottiene più di quanto avesse voluto: un’inquisizione autorizzata dal papa sia in Castiglia sia in Aragona, capeggiata da un’unica persona di sua fiducia. Ora, non resta che convocare le *Cortes generales* d’Aragona il cui *placet* è necessario per qualsiasi cambiamento di tipo istituzionale.

L’assemblea generale si svolge il 15 gennaio 1484, a Tarragona<sup>80</sup>, ma nella documentazione prodotta durante le sessioni non si trova alcun riferimento a decisioni prese in merito all’Inquisizione. Durante le riunioni, infatti, si discute dell’organizzazione della campagna militare per recuperare la contea di Rossiglione, caduta in mano ai francesi<sup>81</sup>.

---

<sup>79</sup>Il testo della nomina di Torquemada è edito in SESMA MUÑOZ, *El establecimiento de la Inquisición en Aragón (1484-1486): documentos para su estudio*. Zaragoza, 1987, doc. n. 8, p. 37.

<sup>80</sup>“Estando el rey en Vitoria, a 24 del mes de diciembre de este año mandó hacer llamamiento de cortes de los reinos de Aragón y Valencia y Mallorca y de las islas a Mallorca adyacentes y del principado de Cataluña, para la ciudad de Tarazona para 15 de enero del año de 1484”, in ZURITA, J., *Anales de la Corona de Aragón*, edición de Á. CANELLAS LÓPEZ, edición electrónica de J. JAVIER ISO, M.I. YAGÜE, P. RIVERO (coord.), l. XX, cap. LVI, consultabile su <http://ifc.dpz.es>.

<sup>81</sup>SESMA MUÑOZ, *Fernando II y la Inquisición*, p. 65.

Eppure, il cronista regio, Jerónimo Zurita, nei suoi *Annales de la Corona de Aragón*, collega l'organizzazione dei tribunali inquisitoriali nei regni e principati alle *Cortes* di Tarragona, come se, in quell'occasione si fosse regolamentata la nuova istituzione<sup>82</sup>.

Probabilmente, Ferdinando attira volutamente l'attenzione delle *Cortes* sulla campagna militare per far approvare le nuove nomine inquisitoriali come atti di normale amministrazione, salvo poi far passare come decisive le *Cortes* di Tarragona per l'insediamento dei nuovi inquisitori nelle cronache ufficiali di corte. Proprio nei mesi immediatamente successivi all'assemblea generale, infatti, tra aprile e maggio 1484, i nuovi inquisitori nominati da Torquemada danno avvio al loro ufficio nei regni e domini della corona, sollevando non poche polemiche. A Valencia, ad esempio, i tre bracci delle *Cortes* manifestano chiaramente il proprio disappunto nei confronti dei nuovi inquisitori, i quali, secondo i loro *fueros*, avrebbero dovuto essere valenziani<sup>83</sup>, un problema che sorgerà anche in Sicilia qualche anno dopo all'arrivo dei primi inquisitori spagnoli.

Il 23 luglio 1484, Ferdinando è costretto a ricordare alle autorità di Catalogna, Aragona e Valencia che Torquemada è stato nominato inquisitore generale dalla sede apostolica e che la sua autorità quindi

---

<sup>82</sup>“Cuando el rey tuvo Cortes a los aragoneses en la ciudad de Tarazona en el año pasado de 1484, se juntaron con el prior de Santa Cruz inquisidor general de los reinos de Castilla, Aragón y Valencia y del principado de Cataluña algunas personas muy graves y de grande autoridad para asentar la orden que se había de guardar en el modo de proceder contra los reos del delito de la herejía y contra los sospechosos de ella por el santo oficio de la Inquisición”, in ZURITA, *Anales*, cap. LXV.

<sup>83</sup>GARCÍA CÁRCEL, R., *Orígenes de la Inquisición española. El Tribunal de Valencia 1478-1530*. Barcelona, 1976, p. 57.

non può essere messa in discussione<sup>84</sup>. Ferdinando si rende conto che la “sua inquisizione” per operare nei territori della corona d’Aragona ha bisogno di maggiori poteri per rafforzare l’istituto. Ecco perché, il 12 dicembre 1484, scrive a Juan Margarit, cardinale di Girona e persona influente presso la corte di Roma, esponendogli le difficoltà che incontra Tomás de Torquemada nell’esercitare il suo incarico nei domini della corona aragonese. Margarit dovrà chiedere nuove bolle papali per ciascuno dei punti elencati in un apposito *Memorial de las cosas de solicitar a Roma sobre la Inquisición*<sup>85</sup>.

In maniera sintetica e audace Ferdinando espone le sue numerose richieste, fra cui:

-una bolla con la quale si revochino tutti gli incarichi e le nomine inquisitoriali dell’Inquisizione “antica” nella corona d’Aragona;

-una bolla con cui Torquemada e i suoi subdelegati siano autorizzati a *multar, corregir y castigar espiritualmente e temporalmente* qualsiasi persona ecclesiastica e secolare, privilegiata o meno, che pubblicamente o in privato manifesti dissenso nei confronti del Santo Ufficio o ai suoi ministri;

-una dispensa pontificia per i notai regi, affinché possano sostituire quelli apostolici;

-una bolla dove si permetta agli inquisitori titolari di benefici e rendite ecclesiastiche presso altre chiese di riceverne i frutti durante tutto il periodo dell’esercizio inquisitoriale.

---

<sup>84</sup>DE LA TORRE, *Documentos*, vol. II, doc. n. 70, pp. 67-68.

<sup>85</sup>*Ibid.*, doc. 134, pp. 118-119.

È evidente che Ferdinando ha un'idea chiara su come deve essere il nuovo tribunale dell'Inquisizione. Il nuovo papa Innocenzo VIII si dimostra particolarmente favorevole all'implementazione dell'Inquisizione ferdinandina e, poco a poco, risponde a tutte le richieste contenute nel memoriale, contribuendo in modo sostanziale alla costruzione della nuova istituzione. Nel frattempo, il 28 novembre 1484, Torquemada stila le prime *Instrucciones*, le direttive cui dovranno conformarsi gli inquisitori subdelegati in Castiglia e Aragona. La strategia di accentramento del potere regio risulta ancora più evidente se si considera che da lì a poco, nel 1486, i re cattolici acquisiscono il Real Patronato di Granada, diritti e privilegi sui beni ecclesiastici, fra cui la facoltà di nominare vescovi<sup>86</sup>.

## 10. Conclusione

Nel pieno della crisi diplomatica con il papato, Ferdinando continua a nominare inquisitori in Sicilia, senza che ciò sollevi particolari lamentele da parte del pontefice. Alla nomina di Filippo Barberio, infatti, segue quella di Pietro Ranzano, nel 1482, uomo “di fama immortale per la dottrina, legato del re di Ungheria e vescovo di Lucera”<sup>87</sup>.

Quando il 17 settembre 1483 la nomina di Torquemada a inquisitore generale chiude la crisi diplomatica fra il re e il papa, tra i regni e domini cui si estende la giurisdizione del nuovo inquisitore generale non è compresa la Sicilia. Il regno di Sicilia viene

---

<sup>86</sup>SUBERBIOLA MARTÍNEZ, J., *El Real Patronato de Granada. El arzobispo Talavera, la Iglesia y el Estado moderno*. Granada, 1985.

<sup>87</sup>SCHIAVO, *Del tribunale della Santissima Inquisizione*, f. 153.

esplicitamente menzionato solo nella bolla del 24 marzo 1486, quando Innocenzo VIII, con un unico atto valido per la Castiglia e l'Aragona, nomina Torquemada come inquisitore generale in tutti i detti domini, compresa la Sicilia. Solo a partire da questo momento, il priore ha ufficialmente il potere di nominare Antonio de la Peña, appartenente all'ordine dei predicatori. La Peña risiede a Palermo meno di un anno, dal 1487 al 1488, giusto il tempo di celebrare un autodafé e tornare in Spagna, lasciando l'Inquisizione di Sicilia in uno stato caotico. Diverse persone, infatti, vantano il titolo di inquisitore di Sicilia: Giorgio Gatto, frate domenicano di Messina; Giacomo Reda, frate domenicano di Trapani, inquisitore per il Val di Mazara, ma già vicario dell'Inquisizione nel 1478 e inquisitore di Malta nel 1489; Giovanni Falco, inquisitore del Val di Noto; Antonio Maida, inquisitore del Val Demone; Giovanni Manzo, frate domenicano di Palermo, inquisitore in Sicilia già nel 1489 e poi rinominato nel 1500; Giovanni Sgalambro, di Lentini, cappellano regio, già eletto inquisitore di Sicilia nel 1490 e nel 1498; Giacomo Manso, che vanta il titolo su delega di Antonio La Peña.

La questione si risolve l'8 novembre 1500, quando gli inquisitori Rinaldo Montoro e Giovanni Sgalambro pubblicano a Palermo l'editto di fede con cui si inaugura l'attività inquisitoriale<sup>88</sup>. Montoro e Sgalambro, in forza dell'ampio potere concesso loro sia dall'autorità regia sia dalla sede apostolica, ordinano che tutti coloro che hanno avuto un titolo o una delega per occuparsi delle questioni riguardanti l'ufficio dell'Inquisizione, sono tenuti a consegnare tutte le scritture

---

<sup>88</sup>Vito La Mantia pubblica questo documento in nota come esempio dei bandi e degli ordini emessi da Montoro e Sgalambro per avviare la loro attività inquisitoriale. La trascrizione dell'editto da parte dello storico siciliano è stata provvidenziale dato che il documento, se pur disponibile in microfilm presso la Biblioteca Comunale di Palermo, di fatto è ormai praticamente illeggibile, *vid. LA MANTIA, Origine e vicende*, p. 28.

entro il termine perentorio di venti giorni e ritenersi estromessi dall'incarico inquisitoriale<sup>89</sup>. È chiaro che i due inquisitori intendono mettere fine alla compresenza di vecchie e nuove nomine. Il ritiro di tutte le nomine e deleghe inquisitoriali in Sicilia è in linea con la politica portata avanti da Ferdinando negli altri regni e territori della corona d'Aragona. Anche in quei domini, infatti, si era verificata la stessa situazione per cui più persone vantavano il titolo di inquisitore e Ferdinando aveva fatto in modo che restassero vigenti solo quelle da lui stesso emesse, chiedendo, come risulta dal *Memorial de las cosas a solecitar en Roma sobre la Inquisición*, del 12 dicembre 1484, il ritiro di tutte le nomine e deleghe degli inquisitori in carica, cosa che poteva fare solo il papa<sup>90</sup>.

Nel caso siciliano, invece, tale revoca avviene mediante editto di fede degli inquisitori stessi nel 1500. Nel regno, infatti, Ferdinando non ha bisogno di una bolla papale per revocare le precedenti nomine, poiché qui l'inquisizione è già regia.

Per quanto non vi siano fonti che accertino la presenza di Filippo Barberio tra i suggeritori dell'istanza al papa, non si può non mettere in relazione tutti gli elementi: il frate domenicano, di spessore intellettuale

---

<sup>89</sup>“Per quisto presenti edicto, bando ed ordinationi, per l'autorità apostolica e regia la quali teniamo, providim o e cummannamu che, nissuna persona tanto ecclesiastica, comu fortasse seculari, la qual per lo passato si trovassi quomodolibet intromisu, seu canu sciutu di lu dictu Santo Ufficio di la Santa Inquisizioni, seu di li causi e negotii spettanti a quello sub titulu di Inquisituri, seu delegati si digia de cetru intromittiri né canusciri di li ditti causi né quomodolibet directe vel indirecte impacciarsi in dicto Officio Inquisitoris immo de cetero tutti atti probationi, revelationi, memoriali ed altri qualsivoglia scritturi tanto terminati comu pendenti li digiano purtari seu trasmittiri a li dicti inquisituri infra termino di giorni venti perentori”, *ibid.*, p. 28.

<sup>90</sup>DE LA TORRE, *Documentos*, doc. 135, p. 118.

riconosciuto tra Roma, l'Ungheria e Firenze, profondo estimatore della storia dei sovrani e dei papi, si presenta a corte in un momento in cui la Castiglia è animata da fervore antisemitico, con un documento che parla di un'istituzione inquisitoriale in cui i giudici godono di un salario, con giurisdizione non solo sull'eresia *strictu sensu*, ma su tutti i comportamenti pericolosi per la comunità. Alla luce di quanto esaminato precedentemente è lecito pensare che, al momento della richiesta a Sisto IV, Ferdinando abbia in mente il modello siciliano, dove l'Inquisizione è pensata fin dal tempo di Federico II come istituzione politica a servizio del re.